

IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ VALIDA PER L'ESPATRIO

PANORAMICA SULLE PRINCIPALI QUESTIONI CONNESSE ALLA RICHIESTA DI UNA CARTA D'IDENTITÀ VALIDA PER L'ESPATRIO E ALLE RELATIVE PROBLEMATICHE

La libertà di espatrio e le condizioni ostative

Il principio della libertà di espatrio è subordinato al possesso del passaporto, disciplinato dalla L. n. 1185/1967, che definisce le casistiche per le quali **non è consentito** l'ottenimento del documento:

- *a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;*
- *b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;*
- *d) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;*
- *e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;*
- *g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.*

La carta d'identità come documento che consente l'espatrio

La carta d'identità è disciplinata dall'articolo 3 del r.d. n. 773/1931 come documento avente la funzione di consentire l'identificazione del titolare. L'articolo 288 r.d. n. 635/1940 ha specificato che la carta d'identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia e chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale.

Con le modifiche apportate dapprima con l'articolo unico della L. n.224/1963, e successivamente con l'articolo 10 del d.P.R. 1656/1935, è stata definita la funzione di titolo valido per l'espatrio negli Stati dell'Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.

Il d.P.R. n. 649/1974 ha disciplinato l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio. Per effetto dell'articolo 1 di tale norma l'interessato che intenda giovare della equipollenza della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, un'apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'articolo 3, lettere a), b), d), e), e g) della L. n. 1185/1967. In mancanza della sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra l'autorità che provvede al rilascio del documento deve apporre sullo stesso l'annotazione: "documento non valido ai fini dell'espatrio".

Il Ministero degli affari esteri con circolare n. 6/1975 ha sostenuto inoltre che i comuni – a differenza di quanto avviene relativamente ai passaporti per le questure e per gli uffici consolari – non sono tenuti a verificare l'inesistenza delle cause ostative, ma devono subordinare il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio unicamente all'avvenuta sottoscrizione della dichiarazione dell'inesistenza di cause ostative da parte dell'interessato, che in tal modo se ne assume la responsabilità.

Tale concetto è stato confermato anche dal Ministero dell'interno con circolare n. 47854/1975.

Pertanto, sulla base di tali disposizioni, nel rilascio del documento a coloro che hanno figli di minore età, viene solo richiesta una dichiarazione sostitutiva e nulla più. Il Ministero dell'interno con la circolare n. 7 del 19 aprile 1993 ha infatti affermato che la persona coniugata con prole minore non deve esibire alcun atto di assenso, contrariamente a quanto stabilito per il passaporto. La disciplina prevista per il rilascio del passaporto non si applica integralmente alla carta d'identità, in quanto ai fini dell'equipollenza viene richiesta soltanto la sottoscrizione della dichiarazione, per cui la responsabilità di quanto affermato è a totale carico dell'interessato e nessuna conseguenza può derivare a carico degli operatori comunali.

TIPOLOGIA DI RICHIESTA	Condizioni per ottenere il documento
Il rilascio della carta d'identità all'interdetto	Richiesta del tutore
Il rilascio della carta d'identità all'inabilitato	Richiesta da parte dell'interessato assistito dal curatore al momento della dichiarazione circa l'assenza di cause ostative
Il rilascio della carta d'identità al beneficiario di amministratore di sostegno	Generalmente il beneficiario dell'amministrazione di sostegno ha diritto ad ottenere il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio senza necessità di alcun assenso da parte dell'amministratore, a meno che nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sia prevista l'assistenza necessaria o la rappresentanza da parte di questi
Il rilascio della carta d'identità a coloro che sono in stato di incapacità naturale	E' possibile fare ricorso all'istituto dell'impedimento temporaneo alla dichiarazione, per cui la richiesta di rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e la relativa dichiarazione circa l'assenza di cause ostative possono essere effettuate dal coniuge, o in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado
Il rilascio della carta d'identità agli impossibilitati a firmare e ai non vedenti	La persona impossibilitata a firmare potrà rendere verbalmente la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del documento valido per l'espatrio. Per la persona affetta da cecità congenita si rimanda a quanto previsto alla pagina di questo sito.
L'assenso all'espatrio del minore di età	E' necessaria la volontà concorde di entrambi i genitori
La decadenza, la limitazione e la sospensione della responsabilità genitoriale	Nel caso di decadenza della responsabilità genitoriale, la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio potrà essere formulata autonomamente dall'altro genitore, senza necessità di alcun assenso da parte del genitore decaduto. Analogamente si procederà nel caso di sospensione della responsabilità genitoriale per tutto il periodo della predetta sospensione. Nei casi di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, occorrerà analizzare le singole statuizioni al fine di valutare se il genitore abbia conservato almeno in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale.
La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento esclusivo	Occorre sempre richiedere l'assenso di entrambi i genitori.
La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento rafforzato o super-esclusivo	Se il provvedimento del giudice ha disposto che il genitore affidatario possa adottare autonomamente solo le decisioni di maggiore interesse relative a determinati ambiti della sfera personale del minore, che vengono appositamente indicate nel provvedimento, se il provvedimento non contiene un'indicazione specifica circa il rilascio di documenti validi per l'espatrio, occorra necessariamente acquisire l'assenso del genitore non affidatario. Se il provvedimento del giudice ha disposto che il genitore affidatario possa adottare autonomamente tutte le decisioni di maggiore interesse del minore, si ritiene sufficiente acquisire l'assenso del genitore affidatario.
La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso di affidamento familiare	Occorre acquisire l'assenso da parte dei genitori o, qualora questi siano sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale, del tutore. Occorre necessariamente acquisire anche l'assenso da parte dei soggetti affidatari.
La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso del minore in stato di adottabilità o in affidamento preadottivo	La richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio deve essere presentata dal tutore e deve essere espresso l'assenso da parte dei soggetti affidatari.
La richiesta di carta d'identità valida per l'espatrio nel caso del minore adottato in casi particolari	La richiesta del documento deve essere fatta dall'adottante e, nel caso questi sia coniugato, anche dal coniuge.

L'assenza o l'interdizione di uno dei genitori	Per l'ottenimento della carta d'identità valida per l'espatrio in favore del minore è sufficiente la richiesta dell'altro genitore.
La minore età di uno o di entrambi i genitori	La norma in questione non prevede alcuna limitazione circa l'età minima che deve avere il genitore per poter esercitare la responsabilità genitoriale, pertanto la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio deve essere rilasciata dal genitore anche se minorenne.
La morte del genitore	La richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio dovrà essere presentata dal genitore superstite.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti che devono concedere l'autorizzazione all'espatrio, **non lo faccia per qualsiasi ragione, è sempre possibile richiedere l'intervento del giudice tutelare.**